

## Patto parasociale – Italgas S.p.a., Via Carlo Bo, 11 – 20143 - Milano

L'assetto del Patto Parasociale avente a oggetto le partecipazioni in Italgas detenute da Snam, CDP Reti e CDP Gas sarà coerente con il ruolo di socio di riferimento stabile attribuito a CDP e da quest'ultima già attualmente ricoperto rispetto a Snam, e con l'interesse di Snam a mantenere una interessenza di natura essenzialmente finanziaria in Italgas. Al fine di realizzare gli anzidetti obiettivi, è previsto che il Patto Parasociale conterrà le seguenti previsioni:

- sarà previsto un Comitato di Consultazione composto da cinque membri, di cui 4 rappresentanti di CDP Reti e 1 rappresentante di Snam. Il Comitato di Consultazione delibererà a maggioranza semplice in merito all'esercizio dei diritti di voto relativi alle azioni di Italgas delle parti del Patto Parasociale. Le parti del Patto Parasociale esprimeranno il voto in relazione alle proprie azioni di Italgas sulla base di quanto deliberato dal Comitato di Consultazione, salvo i diritti di Snam in relazione alle Materie Riservate (come di seguito definite);
- in relazione a talune deliberazioni di Italgas, aventi natura straordinaria (le "Materie Riservate"), qualora il Comitato di Consultazione dovesse assumere deliberazioni con il voto contrario del rappresentante designato da Snam, Snam potrà: cedere a terzi potenziali acquirenti la propria intera partecipazione in Italgas (in tal caso CDP Reti avrà il diritto di prelazione sull'acquisto della partecipazione e il diritto di gradimento sul terzo acquirente, fermo restando che il terzo acquirente dovrà comunque subentrare nel Patto Parasociale al posto di Snam), e in caso di mancata cessione della partecipazione entro 12 mesi, recedere dal Patto Parasociale causando lo scioglimento dello stesso;
- Snam non potrà né incrementare né cedere frazionatamente la propria partecipazione in Italgas (la "Partecipazione Snam"). Snam potrà in ogni momento cedere la propria partecipazione solo integralmente e nel rispetto delle seguenti regole: (i) CDP Reti avrà diritto di prelazione sull'acquisto di tale partecipazione e gradimento non mero sul terzo acquirente, e il terzo dovrà subentrare nel Patto Parasociale alle medesime condizioni di Snam;

CDP Reti, CDP Gas e altri soggetti ad essi collegati non potranno acquistare ulteriori azioni o altri strumenti finanziari di Italgas se tali acquisti determinino il superamento delle soglie rilevanti ai fini della disciplina sull'obbligo di offerta pubblica d'acquisto. CDP non potrà inoltre cedere le azioni di Italgas detenute se la partecipazione complessiva imputabile al Patto Parasociale dovesse scendere al di sotto del 30%.

Il Patto Parasociale prevedrà, inoltre, che CDP Reti, CDP Gas e Snam presentino una lista congiunta per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Italgas tale da assicurare a Snam la designazione di 1 candidato e a CDP Reti la designazione dei restanti candidati (1 dei quali sarà designato da SGEL), inclusi Amministratore Delegato e Presidente, per l'ipotesi in cui detta lista dovesse risultare prima per numero di voti ottenuti nell'assemblea di Italgas. Il Patto Parasociale avrà durata triennale, rinnovabile alla scadenza nel caso in cui Snam o CDP Reti non indichino la volontà di non rinnovare con un preavviso di 12 mesi. Nel caso in cui Snam indichi la volontà di non rinnovare, CDP Reti potrà esercitare un'opzione di acquisto sulla Partecipazione Snam al fair market value di tale partecipazione entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di recesso dal Patto Parasociale.